



Signor
Dott. Riccardo Dello Sbarba
Consigliere provinciale
Gruppo Verde

Signor
Dr. Hanspeter Staffler
Consigliere provinciale
Gruppo Verde

Signora
Dott.a Brigitte Foppa
Consigliera provinciale
Gruppo Verde

Consiglio provinciale
Piazza Silvius Magnago 6
39100 Bolzano

Per conoscenza: Signor
Josef Noggler
Presidente del Consiglio provinciale
Consiglio provinciale
Piazza Silvius Magnago 6
39100 Bolzano

Risposta interrogazione N. 1335/21: Uso abitativo nelle zone produttive

Gentili Consiglieri provinciali Signora Brigitte Foppa, Signor Riccardo Dello Sbarba, Signor Hanspeter Staffler,

con riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, sentita l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Vi trasmetto quanto segue:

Quesito 1: Ai sensi della LP 20/2012, il *Piano comunale di zonizzazione acustica* (PCCA) consente al Comune di assegnare ad ogni zona del proprio territorio una determinata classe acustica. Attraverso la classe acustica di appartenenza sono pertanto determinati i limiti di immissione del rumore su tutto il territorio comunale. Ciò consente al Comune, a seconda delle caratteristiche specifiche (p. es.: tipo di attività prevalente) di una zona produttiva, di assegnare una fra le classi da III a VI (vedi allegato A della LP 20/2012). L'ampio spettro delle classi acustiche assegnabili ad una zona produttiva consente di tenere conto delle diverse e spesso opposte esigenze facendo in modo che i limiti di rumore siano adeguati alle diverse realtà territoriali.

Quesito 2: Ogni cittadino ha il diritto di veder rispettato il limite di immissione del rumore che vige nella zona in cui abita o lavora. Ciò vale quindi anche per chi abita in una zona produttiva vicino ad un impianto molto rumoroso. Ogni cittadino può inoltrare un'istanza al Comune territorialmente competente per chiedere di



risolvere una situazione di disturbo e quindi anche la verifica del rispetto del valore limite. Il Comune, nel caso in cui gli sia possibile risolvere direttamente, può richiedere l'intervento tecnico dell'Ufficio aria e rumore per far eseguire una misurazione acustica e più in generale per avere il necessario supporto tecnico.

Quesito 3: Va precisato che normalmente per "impianti di grande impatto ambientale" si intendono gli impianti e le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale. Per tali impianti si applica una normativa specifica (LP17/2017). Molti degli impianti ed attività produttive che non ricadono in tale normativa sono soggetti al rilascio di uno specifico parere prima della loro installazione. Il parere riguarda sia le emissioni in atmosfera che quelle acustiche. Gli allegati alle rispettive leggi (LP 8/2000 e LP 20/2012) definiscono le tipologie di impianti soggetti a parere preventivo da parte dell'Ufficio aria e rumore. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, molti di questi impianti sono soggetti al rilascio di una specifica autorizzazione alle emissioni. Ciò premesso vi è da ricordare che la normativa in materia di emissioni in atmosfera non distingue i limiti di emissione in base alla destinazione urbanistica. Ciò vale anche per la normativa in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente che esclude solamente i luoghi di lavoro in quanto soggetti a normative specifiche di igiene del lavoro. Le normative di settore individuano anche le modalità di monitoraggio delle emissioni degli impianti, così come i controlli sulle diverse matrici ambientali da parte degli organi di vigilanza. La normativa in materia di rumore, prevede che gli impianti soggetti a parere preventivo siano assoggettati ad una valutazione delle emissioni acustiche ed alla redazione di una relazione acustica eseguita da un tecnico abilitato al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di immissione del rumore.

La normativa provinciale e l'attività dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, a cui sono demandate le attività di autorizzazione e di controllo sopra citate, sono in perfetta sintonia con la normativa e con le disposizioni europee e nazionali. In alcuni casi, esse risultano anche più restrittive al fine di tenere in debita considerazione le specifiche realtà del territorio provinciale.

Quesito 4: La perfetta conciliazione tra le esigenze produttive e la qualità abitativa non è sempre possibile. Ciò non tanto per una carenza delle normative ambientali, ma per scelte di carattere urbanistico che stanno a monte di tali potenziali conflitti. Infatti, il rispetto dei valori limiti dettati dalla normativa ambientale non garantisce l'assenza di disturbi alla popolazione residente. Ciò è quanto più vero se si considera che la realizzazione di una abitazione in un contesto urbanistico destinato ad ospitare attività produttive non può di per sé offrire la medesima qualità abitativa di un'abitazione realizzata in contesto urbanistico di carattere residenziale.

Distinti saluti

L'Assessore
Giuliano Vettorato
(sottoscritto con firma digitale)